



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 8 del 08.05.2020

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

Soggetti destinatari:

CITTADINANZA



ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza sindacale nr.5 del 18 marzo 2020, con la quale era stata disposta la chiusura del cimitero comunale;

RILEVATO che

- il DPCM 26 aprile 2020, nel ribadire all'art. 1 che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ovvero per incontrare congiunti ammette le cerimonie funebri “con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro”;
- le indicazioni del Ministero dell'Interno riportate sul sito istituzionale (<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>) consentono lo spostamento delle persone “nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento”. Le medesime indicazioni affermano inoltre che “come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura”.
- alla luce di quanto sopra riportato, pertanto, la circolare del Min. Salute del 01/04/2020 deve intendersi non più attuale nella parte in cui, anche sulla scorta dei precedenti più restrittivi vincoli previsti dai DPCM antecedenti a quello del 26 aprile 2020 sopra citato, prevedeva la chiusura dei cimiteri;
- fermo il divieto di assembramento, e stante la possibilità di celebrare cerimonie funebri, l'indicazione contenuta nella sopra menzionata circolare non può più ritenersi attuale;

CONSIDERATO che:

per assicurare una graduale riapertura dei servizi, degli spazi e delle aree interno al cimitero, l'accesso al cimitero potrà essere consentito:

- dal 11 maggio 2020, agli operatori e imprese incaricate dai privati cittadini per la costruzione, manutenzione e decoro di sepolture, tombe e monumenti, qualora detti operatori possano esercitare la propria attività in base a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e comunque nel rispetto delle vigenti norme di protezione e tutela della salute;
- dal 11 maggio 2020, ai dolenti per consentire la visita ai defunti, nei giorni e negli orari ordinari di apertura e nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;
- alle funzioni da svolgersi nelle cappelle religiose site all'interno della struttura cimiteriale si applicano le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020; a carico dell'officiante l'onere di verificare la corretta applicazione delle misure precauzionali prescritte, quali il distanziamento sociale e l'impiego dei dispositivi di protezione individuale;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

1. la riapertura del cimitero comunale, limitatamente alle seguenti attività e condizioni:

- dal 11 maggio 2020, agli operatori e imprese incaricate dai privati cittadini per la costruzione, manutenzione e decoro di sepolture, tombe e monumenti, qualora detti operatori possano esercitare la propria attività in base a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e comunque nel rispetto delle vigenti norme di protezione e tutela della salute;
- dal 11 maggio 2020, ai dolenti per consentire la visita ai defunti, nei giorni e negli orari ordinari di apertura e nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;
- dal 11 maggio per consentire l'utilizzo delle cappelle e degli spazi a servizio del Cimitero, con verifica del rispetto delle misure precauzionali prescritte a carico dell'officiante o del richiedente l'utilizzo dello spazio, in coerenza con le specifiche disposizioni che la Direzione comunale competente assumerà al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale e l'applicazione dei dispositivi di protezione individuale;

2. il personale del Comune di Ozzero e agli Agenti della Polizia Locale provvede a effettuare i controlli finalizzati al rispetto, all'interno del cimitero, delle norme che prevedono il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ozzero sul sito internet istituzionale www.comune.ozzero.mi.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Ing. Guglielmo VILLANI